



DECRETO N. 47

in data 20 Aprile 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

Visto Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13 Aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*

Considerato necessario integrare e le misure adottate con l'ordinanza sopracitata, al fine di prevenire la formazione di aggregazioni contrastanti con il contenimento e la prevenzione del contagio, soprattutto nelle giornate festive del 25 aprile e del 1 maggio in cui i cittadini potrebbero spostarsi maggiormente;

Ritenuto opportuno prevedere di conseguenza la chiusura al pubblico degli esercizi commerciali nella giornata del 25 Aprile e del 1 maggio 2020 per tutta la giornata.

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:

1. La chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate del 25 Aprile e del 1 maggio 2020;
2. Che, nel rispetto dei propri orari di apertura, siano escluse dal presente divieto le farmacie, le parafarmacie e tutti gli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti sanitari;
3. Che, nel rispetto dei propri orari di apertura, siano escluse dal presente divieto le edicole, le aree di servizio attive sui tratti autostradali e gli impianti di distribuzione dei carburanti attivi sulla rete stradale ed autostradale;
4. Che restino ammesse le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore commercio e della normativa fiscale.

La presente ordinanza, che integra il Decreto n. 43 del 13 Aprile, ha efficacia con decorrenza immediata e fino al 3 maggio 2020.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

on. Alberto Cirio

